



CITTÀ DI CASTELLANZA
Provincia di Varese
CORPO DI POLIZIA LOCALE

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale in dipendenza di occupazioni di aree e suolo pubblico debitamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

ORDINANZA N° 136/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la necessità di dover concedere in determinati casi l'autorizzazione all'occupazione del suolo ed di aree pubbliche sul territorio comunale a coloro che ne fanno debita istanza;

VALUTATO che per garantire l'esecuzione di tali occupazioni è opportuno che i veicoli non sostino nelle aree oggetto dell'autorizzazione, sia per evitare intralcio ai lavori inerenti alle occupazione e sia per evitare danneggiamenti degli stessi;

ATTESO che tutte le strade comunali potranno essere interessate dalle occupazioni indicate in premessa , la cui esecuzione è tale da causare problemi di sicurezza per gli utenti della strada;

RITENUTO doveroso intervenire affinché venga scongiurata la situazione di pericolo;

VISTO:

- ✓ gli artt. 5, 6, 7 e 21 del vigente Codice della Strada, D.L.gs 30.04.1992, n° 285;
- ✓ gli artt. da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione del CdS, D.P.R. 16.12.1992, n°495;
- ✓ la Deliberazione della G.C. n° 9 del 14.02.2014 relativa al Piano generale del Traffico Urbano;
- ✓ la Deliberazione della G.C. n° 77 del 15.05.2003 inerente la delimitazione del centro abitato;
- ✓ D.L.gs 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- ✓ il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Castellanza, approvato con Delibera della Giunta Comunale n° 221 del 27.11.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ✓ la legge 07.08.1990, n° 241 e successive integrazioni;
- ✓ la Deliberazione del C.C. n° 74 del 23.12.2005 inerente la regolamentazione del diritto di accesso dei cittadini alle informazioni, agli atti ed ai documenti amministrativi, nonché di partecipazione al procedimento amministrativo;

REVOCA

L'ordinanza n° 132/2007 prot. n°18314 del 02.08.2007 ed ogni altra ordinanza precedentemente emanata e concernenti la disciplina stradale sulla strada citata in oggetto.

ORDINA,

1. Per consentire il regolare svolgimento delle occupazioni indicate in premessa e regolarmente autorizzate:
 - a) è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di tutte le categorie di veicoli sulle parti di carreggiata temporaneamente interessate dalle occupazioni di suolo e aree pubbliche, con esclusione dei mezzi in uso alla ditta esecutrice dei lavori;
 - b) è istituito il senso unico di marcia, qualora sia necessario, lungo i tratti di strada temporaneamente interessate dalle occupazioni di suolo e aree pubbliche;
 - c) è istituito il divieto di transito, qualora si renda necessario, lungo i tratti di strada temporaneamente interessate dalle occupazioni di suolo e aree pubbliche;

- d) è istituito il **senso unico alternato, qualora necessario, lungo i tratti di strada temporaneamente interessate dalle occupazioni di suolo e aree pubbliche;**
2. per consentire una circolazione stradale ordinata è istituita la segnaletica opportuna nel rispetto del D.M. 10.07.2002 citato in premessa, da apporsi a cura e spese delle singole ditte esecutrici dei lavori, le quali dovranno assicurarsi di mantenerla in perfetta efficienza e stabile con qualunque condizione atmosferica, per tutta la durata dei lavori

DISPONE

- Che il Settore competente per i procedimenti relativi alle occupazioni di aree e suolo pubblico richiami nell'autorizzazione gli estremi della presente ordinanza;
- Che il medesimo Settore indichi, tra le prescrizioni contenute nelle singole autorizzazioni, quali delle disposizioni indicate al precedente punto 1) saranno da osservare. La segnaletica di cui ai punti b), c) e d) dovrà essere installata per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori. La segnaletica di cui al punto a) dovrà essere installata con almeno 48 ore di anticipo rispetto all'inizio dell'occupazione; in ogni caso non potranno essere installati ostacoli fissi prima dell'inizio dei lavori. Qualora per esigenze tecniche gli stessi dovessero essere sospesi o interrotti, dovrà essere sempre garantita la possibilità per i veicoli di sostare liberamente, sempre che non sussistano oggettive ragioni di sicurezza per la pubblica incolumità.
- **Qualora sia necessaria l'istituzione temporanea del senso unico alternato, il titolare dell'autorizzazione per l'occupazione dovrà garantire la costante presenza per l'intera durata della stessa di almeno due movieri.**
- **La ditta esecutrice esegua i lavori secondo i dettami del D.L.gs n°81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;**
- **Apponga l'eventuale segnaletica orizzontale prevista, comunque coordinata con le prescrizioni di cui sopra;**
- **Esegua la copertura/rimozione dell'eventuale segnaletica permanente in contrasto con quella temporanea di cantiere, sino al momento della riapertura al traffico veicolare, del tratto di strada in questione;**
- **Il titolare dell'autorizzazione per l'occupazione dovrà garantire la regolare visibilità del cantiere e degli addetti sia di giorno che di notte, adottando ogni cautela ai fini della sicurezza degli utenti;**
- **Il titolare dell'autorizzazione dia preventiva ed opportuna informazione dei lavori in previsione, ai cittadini residenti nelle strade interessate dai lavori, con i modi ritenuti più idonei ed efficaci.**

AVVISA

che:

- La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante l'apposizione della relativa segnaletica stradale sul posto, nonché mediante l'affissione all'albo pretorio e potrà essere revocata in qualunque momento per problemi di sicurezza e pubblica incolumità, ovvero per inadempienze e/o mancato rispetto delle prescrizioni, senza che la ditta esecutrice dei lavori possa vantare diritti o indennità di alcun genere;
- Saranno applicate, nei confronti degli utenti della strada che trasgrediranno le norme di cui alla presente ordinanza, le relative sanzioni amministrative previste dagli artt. 7, 159 e 190 del CdS, D.L.vo 30.04.1992, n° 285;
- L'inosservanza alla presente ordinanza da parte della ditta esecutrice dei lavori, comporterà la revoca automatica della stessa ed il ripristino della normale circolazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21 del CdS, D.L.vo 30.04.1992, n° 285;
- E' fatto salvo, in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia e Soccorso e per l'erogazione dei servizi principali;
- Avverso alla presente ordinanza ed in relazione alla natura dei segnali apposti, è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, nelle forme previste all'art. 74 del D.P.R. 16.12.1992, n°495;
- A norma dell'art. 3 della legge n°241/1990, chiunque vi abbia interesse e rilevando incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, potrà presentare ricorso amministrativo avverso alla presente ordinanza al TAR Lombardia, ai sensi dell'art. 2 e segg. della legge n° 1034/1971 ed entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, con le modalità di cui all'art. 8 e segg. del D.P.R. n°1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

DISPONE

inoltre che, copia della presente Ordinanza sia:

- Consegnata alla ditta esecutrice dei lavori;
- Trasmessa ai seguenti uffici comunali: Messi notificatori, U.r.p., Lavori Pubblici;
- Comunicata ad enti pubblici, associazioni di pronto intervento ed assistenza pubblica, società di trasporto pubblico, eventualmente interessate dal provvedimento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Comunale, li 09.07.2020

IL RESPONSABILE DI SETTORE
COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
Dr. Francesco Nicastro

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Settore: Polizia Locale – Servizio Polizia Stradale Responsabile del Servizio: Dr. Francesco Nicastro Responsabile dell'ufficio e del procedimento: Commissario Dr. Marco Gorrasi
